

Il Direttore

Torino, **17 GIU. 2014**
Protocollo n. **13673 / DB2000**
Classificazione

Ai Comuni della Regione Piemonte

Ai SUAP della Regione Piemonte

Ai Dipartimenti di prevenzione delle
ASL della Regione Piemonte

Agli Ordini Professionali

e p.c. All'ARPA

LORO SEDI

OGGETTO: Precisazioni in merito all'art. 48 L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 3/2013 e dal DPR 380/01 e smi.

La legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 ha apportato numerose modifiche alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia, in particolare adeguando la parte relativa all'edilizia alla disciplina nazionale contenuta nel DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Nel dettaglio, l'articolo 61 della L.R. 3/2013 ha sostituito l'articolo 48 della L.R. 56/1977, riguardante la disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia. Nel nuovo testo dell'articolo 48, il legislatore si limita a prevedere che il proprietario, il titolare di diritto reale e colui che, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari, per eseguire trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio comunale debbano munirsi, documentando le loro rispettive qualità, del titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa statale. Nessun richiamo, invece, viene più fatto al preventivo parere igienico-sanitario relativo agli insediamenti industriali e di attività produttive di lavorazioni definite insalubri ex D.M. 5/09/94, di cui al comma 4 del precedente articolo 48 della L.R. 56/1977.

Ai sensi di quest'ultima disposizione regionale, era previsto che le domande di permesso di costruire relative ad insediamenti industriali e di attività produttive comprese negli elenchi del citato D.M. 5/09/94, formati a norma dell'articolo 216 T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, venissero preventivamente sottoposte all'ASL competente per territorio.

Oggi, in forza quindi del nuovo testo normativo, è venuto meno il preventivo parere ASL quale condizione di rilascio del titolo abilitativo per gli interventi edilizi in esame.

Pertanto, dall'entrata in vigore della nuova LR 3/2013, non si deve più richiedere, né ad ASL né ad ARPA, il parere ex art. 48 della LR 56/77 ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo ad attività produttive comprese nell'elenco delle lavorazioni insalubri del D.M. 5/9/94.

Inoltre, in applicazione dell'art 20 del DPR 380/01, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 106/2011, il parere ASL non deve essere richiesto nei casi in cui non si renda necessaria una valutazione tecnico-discrezionale in ordine alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie.

Si ritiene che la valutazione di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie **non comporti** discrezionalità quando sussistono riferimenti dettagliati nella normativa nazionale o regionale, nelle norme UNI, nei regolamenti locali, nelle linee guida o nei documenti tecnici di indirizzo.

Si allega elenco delle strutture per le quali i requisiti igienico-sanitari sono dettagliati, completo dei riferimenti normativi (allegato 1). Normativa tecnica aggiornata e completa può inoltre essere agevolmente reperita nei siti e portali regionali e locali.

Nei suddetti casi, pertanto, il parere ASL potrà essere sostituito da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità alle norme igienico sanitarie specifiche per la struttura in progetto.

Per contro, ove la normativa specifica non sia applicabile per motivate ragioni tecniche (ad es. nei casi di ristrutturazione di edifici vincolati) o la normativa stessa sia carente di informazioni di dettaglio sui requisiti igienico sanitari, la valutazione di conformità di tali requisiti può essere discrezionale, e perciò le domande di permesso di costruire saranno preventivamente sottoposte all'ASL competente per territorio per il rilascio del parere.

Rimane ovviamente fermo quanto disposto, a livello nazionale, dall'articolo 228 TULLSS/34 per le opere pubbliche (acquedotti, fognature, ospedali, cimiteri e altre opere predisposte dai Comuni ed altri Enti Pubblici) e dall'art. 216 TULLSS/34 in tema di attivazione di una lavorazione insalubre.

In particolare, qualora la lavorazione da insediare sia compresa nell'elenco delle lavorazioni insalubri di cui al D.M. 05/09/1994, è opportuno che l'istanza di permesso di costruire sia accompagnata da dichiarazione del titolare in cui lo stesso si impegni ad acquisire le necessarie autorizzazioni del caso (scarico, spandimento, emissioni in atmosfera, ecc.) atte a contenere l'impatto dell'attività sull'ambiente antropico.

Inoltre, l'esercizio di attività insalubre, compresa nel relativo elenco di cui al DM 05/09/1994, è subordinato, quindici giorni prima dell'attivazione, ad una comunicazione al Comune affinché possa valutarne gli effetti sulla salute pubblica e, sentito il parere dell'ASL competente, eventualmente vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Preso atto che la valutazione di compatibilità urbanistica è competenza comunale e che le amministrazioni locali dispongono oggi di efficaci strumenti alternativi per la valutazione di impatto degli insediamenti insalubri, si ritiene che il parere dell'ASL ex art. 216 TULLSS sia necessario solo quando l'insediamento non sia collocato in zona propria del PRGC ovvero quando non sia già stato oggetto di altre valutazioni di impatto (VIA, VAS, AIA).

Rimane inoltre fermo quanto stabilito dall'art. 67 del D.lgs 81/08 modificato con decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 in relazione alle notifiche di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali.

Con l'occasione si inviano cordiali saluti.

Il Vicario della Direzione
Dott. Claudio BACCON


GEL/GC

